

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail Segretario@muzzano.ch
Data 05.03.2019

Messaggio municipale 135-2019

riferimento:

Approvato con risoluzione municipale numero 3547 del 05.03.2019

Nuovo regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore e egregi Signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il nuovo Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche della Legge cantonale di Applicazione della Legge federale sulla Protezione dell'Ambiente (LALPAmb).

Premesse

A seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità (v. in particolare DTF 137 I 257; BU 2017 159) nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), molti Comuni sono stati chiamati a rielaborare i loro regolamenti sulla gestione dei rifiuti, e fra questi ultimi anche il nostro, ormai parecchio datato (1984).

Si tratta quindi di adottare una normativa completamente diversa da quella attuale dove la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b).

Come specificato nel Messaggio 6958 del 2 luglio 2014 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio e in quello aggiuntivo 6958a del 4 marzo 2015 – ai quali si rimanda per maggiori dettagli – questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

In questo contesto e conformemente alle nuove disposizioni (art. 18 cpv. 1 LALPAmb) ogni Comune è chiamato a prevedere, qualora non l'abbia già fatto, un centro costo appositamente dedicato nella contabilità comunale.

Si richiama la circolare della Sezione degli Enti locali del 9 aprile 2018 che specifica che nell'ambito del nuovo modello contabile armonizzato, verranno creati degli appositi fondi del capitale proprio, sui quali saranno girati i maggiori ricavi o le maggiori spese registrate annualmente nei conti della gestione rifiuti. Ciò permetterà di non dover modificare ogni anno le tasse d'uso, ritenute come a medio termine l'importo del fondo dovrà tendere verso lo zero. Nei primi anni si dovrà monitorare il comportamento della cittadinanza e apportare i necessari correttivi sull'ammontare delle tariffe per raggiungere il tasso legale di copertura del 100%.

Infine ricordiamo che il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019 (BU 2017/161).

Considerazioni di carattere finanziario

Riportiamo qui sotto il dettaglio della gestione ordinaria dei rifiuti degli ultimi due consuntivi approvati.

7	protezione ambiente e sistemazione territorio	Consuntivo 2017		Consuntivo 2016	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
772	raccolta ed eliminazione rifiuti				
772.312.00	Videosorveglianza Via Mondino	352.55		569.90	
772.318.01	raccolta rifiuti urbani	25'757.25		36'525.35	
772.318.02	raccolta rifiuti riciclabili	18'724.95		39'815.10	
772.318.04	manutenzione e pulizia contenitori	2'900.50		9'048.35	
772.318.05	piazza di compostaggio	579.60		-677.60	
772.318.06	assicurazioni stabili e beni mobili	400.00		400.00	
772.351.01	smaltimento rifiuti	44'192.95		48'075.85	
772.351.02	contributo ecocentro Breganzona	32'360.00		35'856.00	
772.434.01	tasse eliminazione rifiuti		114'576.30		106'200.00
772.434.02	bonifici rifiuti riciclabili		1'522.00		3'425.00
	Totale ricavi correnti		116'098.30		109'625.00
	Totale spese correnti	125'267.80		169'612.95	
	Saldo		9'169.50		59'987.95

Negli ultimi due anni è stato fatto un grosso sforzo di riorganizzazione della gestione dei rifiuti, in particolare incidendo sui costi di ritiro dei rifiuti, le tipologie di raccolta e la disponibilità di contenitori interrati a disposizione della popolazione. Questo ha fatto sì che il grado di copertura dei costi passasse dal 64% del 2016 (dato in linea con gli anni precedenti) al 92 % del 2017 con un calo del costo complessivo da fr. 169'612.95 a fr. 125'267.80 (- 26.2%).

Indipendentemente da questo ottimo risultato, per le ragioni spiegate nella premessa, il Comune è chiamato a introdurre un finanziamento della gestione dei rifiuti incentrato sulla causalità e prelevando in particolare due tipologie di tasse:

- Una tassa base destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione (costi amministrativi, di informazione e sensibilizzazione, di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte separate, di investimento/ammortamento e tutti gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti), per i quali è previsto che il Comune raggiunga un tasso di copertura del 100%;
- Una tassa sul quantitativo (tassa sul sacco), che viene determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti e che è destinata a finanziare i costi di smaltimento, al netto della raccolta, dei rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti che devono poter essere smaltiti all'interno del termovalorizzatore cantonale e che devono essere contenuti nei sacchi ufficiali. Questa tassa deve coprire anche i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi, IVA compresa. Il suo ammontare è fissato dal Municipio entro i limiti stabiliti dal Cantone annualmente (ad oggi deve essere compresa fra i fr. 1.10 e fr. 1.30 per il sacco da 35 litri).

La determinazione della tassa base – art. 15

Tenuto conto delle indicazioni del Cantone, che suggeriscono di trovare delle soluzioni non complicate per evitare eccessivi oneri amministrativi, per quanto concerne la tassa base abbiamo mantenuto una struttura di imposizione molto semplice e non troppo distante da quella attuale soprattutto per quanto riguarda le attività economiche. Delle differenze più marcate si notano invece per persone fisiche (si passa dalla tassazione delle case unifamiliari e degli appartamenti alla tassazione delle residenze primarie con una persona sola, con due o più persone; delle residenze secondarie e di quelle non abitate)

Struttura attuale dell'imposizione a confronto con quella nuova

Struttura attuale

tipologia di contribuente	abbonamenti	tariffa 2018	Fatturato
Case unifamiliari	224	fr. 200.00	fr. 44'800.00
appartamenti	220	fr. 150.00	fr. 33'000.00
per ogni camera in più	6	fr. 30.00	fr. 180.00
Ristoranti esercizi pubblici/ecc.	3	fr. 1'500.00	fr. 4'500.00
ditte sino a 5 dipendenti	94	fr. 200.00	fr. 18'800.00
ditte da 6 a 15 dipendenti	9	fr. 400.00	fr. 3'600.00
ditte da 16 a 30 dipendenti	0	fr. 600.00	fr. -
ditte da 31 a 50 dipendenti	1	fr. 800.00	fr. 800.00
ditte con oltre 50 dipendenti	5	fr. 1'000.00	fr. 5'000.00
Bar Caffè	2	fr. 600.00	fr. 1'200.00
totale imposizione			fr. 111'880.00

La struttura attuale, con le tariffe ancora in vigore permette di ottenere un risultato pari a fr. 111'880.00 che non permette però di coprire la totalità dei costi generati dalla raccolta dei rifiuti e dal loro smaltimento.

Costi da coprire tramite la tassa base (preventivo 2019)

Tipologia di raccolta o costo	Importi in fr.
Raccolta RSU	30'000.00
Raccolta riciclabili	25'000.00
Piazze di compostaggio	1'000.00
Manutenzione e pulizia	5'000.00
Ecocentro	36'000.00
Ammortamenti	14'800.00
Totale	111'800.00

I costi considerati per la determinazione della tassa base non coincidono ancora perfettamente con quanto indicato dalla legge e dalla SEL. Con il prossimo preventivo e la creazione del centro di costo corretto si procederà conformemente a quanto previsto dalla legge.

Rispetto alla situazione in vigore, fra i costi da coprire tramite la tassa base fanno la loro comparsa gli ammortamenti.

Costi previsti da coprire tramite la tassa sul quantitativo (preventivo 2019)

Tipologia di raccolta o costo	Importi in fr.
Smaltimento	45'000.00

Totale dei costi da coprire con le nuove tasse: fr. 156'800.00.

Di seguito riportiamo la simulazione del calcolo del fatturato per la tariffa base con la nuova proposta di categorie per tipologia di contribuente

Simulazione e calcolo del fatturato della tassa base

tipologia di contribuente	abbonamenti	tariffa minima	fatturato	tariffa media	fatturato	tariffa massima	fatturato
residenze primarie per persona singola	128	fr. 100.00	fr. 12'800.00	fr. 130.00	fr. 16'640.00	fr. 160.00	fr. 20'480.00
residenze primarie con due persone	118	fr. 100.00	fr. 11'800.00	fr. 150.00	fr. 17'700.00	fr. 200.00	fr. 23'600.00
residenze primarie con più di due persone	121	fr. 100.00	fr. 12'100.00	fr. 150.00	fr. 18'150.00	fr. 200.00	fr. 24'200.00
residenze secondarie	35	fr. 100.00	fr. 3'500.00	fr. 150.00	fr. 5'250.00	fr. 200.00	fr. 7'000.00
residenze non abitate	42	fr. 100.00	fr. 4'200.00	fr. 150.00	fr. 6'300.00	fr. 200.00	fr. 8'400.00
Ristoranti, esercizi pubb,	2	fr. 500.00	fr. 1'000.00	fr. 1'000.00	fr. 2'000.00	fr. 1'500.00	fr. 3'000.00
Alberghi, pensioni, attività simili, fino a 5 letti	1	fr. 500.00	fr. 500.00	fr. 750.00	fr. 750.00	fr. 1'000.00	fr. 1'000.00
per ogni camera in più (alberghi, pensioni)	6	fr. 10.00	fr. 60.00	fr. 20.00	fr. 120.00	fr. 30.00	fr. 180.00
Bar, caffè	3	fr. 300.00	fr. 900.00	fr. 450.00	fr. 1'350.00	fr. 600.00	fr. 1'800.00
Campeggi	1	fr. 500.00	fr. 500.00	fr. 1'000.00	fr. 1'000.00	fr. 1'500.00	fr. 1'500.00
attività econom. sino a 5 dipendenti	94	fr. 150.00	fr. 14'100.00	fr. 175.00	fr. 16'450.00	fr. 200.00	fr. 18'800.00
attività econom. da 6 a 15 dipendenti	9	fr. 150.00	fr. 1'350.00	fr. 275.00	fr. 2'475.00	fr. 400.00	fr. 3'600.00
attività econom. da 16 a 30 dipendenti	0	fr. 300.00	fr. -	fr. 450.00	fr. -	fr. 600.00	fr. -
attività econom. da 31 a 50 dipendenti	1	fr. 500.00	fr. 500.00	fr. 650.00	fr. 650.00	fr. 800.00	fr. 800.00
attività econom. con oltre 50 dipendenti	5	fr. 600.00	fr. 3'000.00	fr. 800.00	fr. 4'000.00	fr. 1'000.00	fr. 5'000.00
totale			fr. 66'310.00		fr. 92'835.00		fr. 119'360.00

Sulla base della simulazione precedente si può notare che la tariffa media si avvicina alle esigenze di copertura dei costi di base. Le tariffe da applicare all'utenza saranno definite tramite ordinanza municipale.

La determinazione della tassa sul quantitativo – Art. 16

La forchetta dei valori minimi e massimi di questa tassa è fissata centralmente dal Cantone. Nel regolamento non è previsto un disposto specifico che indichi questi valori: ci si rifà al decreto governativo che fissa il prezzo minimo e massimo del sacco da 35 litri, lasciando ai comuni la libertà di fissare le restanti tariffe per gli altri volumi.

Riportiamo qui di seguito una tabella con dei valori massimi e minimi presi a riferimento per il nostro Comune.

Volume dei sacchi in litri	Tassa minima	Tassa massima
17	Fr. 0.50	Fr. 0.65
35	Fr. 1.00	Fr. 1.30
60	Fr. 1.70	Fr. 2.25
110	Fr. 3.15	Fr. 4.10

Alla pagina successiva è riportata una simulazione effettuata partendo dalla stessa struttura di utenza vista per la tassa base, alla quale abbiamo aggiunto le ipotesi di consumo di sacchi a dipendenza della tipologia di nuclei famigliari, residenze ed attività economiche.

Simulazione e calcolo del fatturato dalla tassa sul quantitativo

tipologia di contribuente	numero di sacchi	volume	abbonamenti	tariffa minima	fatturato	tariffa massima	fatturato
residenze primarie per persona singola	52	35	128	fr. 1.00	fr. 6'656.00	fr. 1.30	fr. 8'652.80
residenze primarie con due persone	104	35	118	fr. 1.00	fr. 12'272.00	fr. 1.30	fr. 15'953.60
residenze primarie con più di due persone	156	35	121	fr. 1.00	fr. 18'876.00	fr. 1.30	fr. 24'538.80
residenze secondarie	10	17	35	fr. 0.50	fr. 175.00	fr. 0.65	fr. 227.50
residenze non abitate	10	17	42	fr. 0.50	fr. 210.00	fr. 0.65	fr. 273.00
Ristoranti, esercizi pubb,	520	35	2	fr. 1.00	fr. 1'040.00	fr. 1.30	fr. 1'352.00
Alberghi, pensioni, attività simili, fino a 5 letti	520	35	1	fr. 1.00	fr. 520.00	fr. 1.30	fr. 676.00
per ogni camera in più (alberghi, pensioni)	52	35	6	fr. 1.00	fr. 312.00	fr. 1.30	fr. 405.60
bar e caffè	156	35	5	fr. 1.00	fr. 780.00	fr. 1.30	fr. 1'014.00
Campeggi	520	35	1	fr. 1.00	fr. 520.00	fr. 1.30	fr. 676.00
ditte sino a 5 dipendenti	52	35	94	fr. 1.00	fr. 4'888.00	fr. 1.30	fr. 6'354.40
ditte da 6 a 15 dipendenti	104	35	9	fr. 1.00	fr. 936.00	fr. 1.30	fr. 1'216.80
ditte da 16 a 30 dipendenti	156	35	0	fr. 1.00	fr. -	fr. 1.30	fr. -
ditte da 31 a 50 dipendenti	208	35	1	fr. 1.00	fr. 208.00	fr. 1.30	fr. 270.40
ditte con oltre 50 dipendenti	520	35	5	fr. 1.00	fr. 2'600.00	fr. 1.30	fr. 3'380.00
totale					fr. 49'993.00		fr. 64'990.90

Per avere un'idea del costo che verrà applicato per il sacco da 35 litri siamo partiti dal quantitativo di rifiuti urbani (RSU) prodotti negli ultimi 3 anni diviso per un peso medio del sacco valutato attorno ai 5 kg. A questo importo, in base a quanto previsto dall'articolo 16 del nuovo regolamento,

viene aggiunto per ogni sacco l'importo di fr. 0.20 per la produzione e di fr. 0.10 per la distribuzione.

2018

254'520 kg di RSU/ 5 kg = 50'904.00 sacchi

Costo al sacco: 46'617.25/50'904.00= fr. 0.9160

2017

239'480 kg di RSU/ 5 kg= 47'896.00 sacchi

Costo al sacco: 40'711.85/47'896.00= fr. 0.8500

2016

238'520 kg di RSU/ 5 kg= 47'704.00 sacchi

Costo al sacco: 42'456.10/47'704.00= fr. 0.8899

Con le ipotesi di consumo dei sacchi della tabella precedente e le cifre sopra riportate, il costo del sacco da 35 litri, per raggiungere l'obiettivo di copertura dei costi, potrebbe essere compreso tra fr. 1.00 e 1.10.

Commento ai principali articoli del nuovo regolamento

Premessa

Il regolamento proposto, messo a disposizione negli allegati, si fonda sul modello cantonale. Questa strategia è stata adottata da diversi altri Comuni in tutto il Cantone. Pertanto si possono verificare delle analogie fra queste normative comunali. La scelta però è stata dettata dalla completezza e dall'agilità della normativa proposta nel modello.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti	In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti	Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna	Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare saranno specificati (ev. con esempi concreti) i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3. Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 15.
Art. 7 Divieti	Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostaggio, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).
Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani	In questo articolo sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta a seconda delle specificità locali.
Art. 9 Utenti autorizzati	Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione	Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili da 17, 35, 60 e 110 litri.
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta	L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune.
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	Cpv 3: nell'ordinanza d'applicazione saranno stabiliti dei quantitativi soglia riferiti al termine "modeste quantità di rifiuti".
Art. 13 Sospensione del servizio	Nell'ordinanza d'applicazione saranno specificati gli eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.)
Art. 14 Principio	Cpv. 3: il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici, ecc.). Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%; sulla base dell'art. 28 cpv. 2 LALPAmb; fintanto che tali costi non saranno registrati in un centro costo appositamente dedicato esso può transitoriamente scendere sino ad un minimo del 70%.
Art. 15 Tassa base	Il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base. Come indicato nella Direttiva UFAM va comunque privilegiato il sistema più semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è stata mantenuta una struttura simile a quella esistente, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi. L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza (v. sopra commento all'art. 14). Per le residenze secondarie esso deve di principio corrispondere a quello per le economie domestiche. Per le persone giuridiche si consiglia di determinare l'ammontare della tassa in base alla funzione dell'attività svolta e/o delle categorie e quantità di rifiuti prodotte e di considerare il minor numero possibile di categorie.
Art. 17 Esigibilità	L'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Conclusioni

Riteniamo importante informare adeguatamente la popolazione riguardo all'introduzione di questa nuova normativa, evidenziando come anche solo con piccoli gesti quotidiani si può contribuire a migliorare l'ambiente e la qualità della vita per tutti, oggi ed in futuro.

Infine, visto quanto apparso sui giornali, il Municipio, prima dell'emanazione dell'ordinanza di applicazione del regolamento la sottoporrà a Mister prezzi per la verifica della conformità.

Quindi, per tutto quanto premesso invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1. È approvato il regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano.**
- 2. Il precitato regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020, riservata la ratifica dell'autorità cantonale competente.**

3. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano viene abrogato il precedente regolamento per il servizio di raccolta delle spazzature e dei rifiuti del 22 maggio 1984.
4. Il Municipio è incaricato di dare seguito a tutta la procedura.

Distinti saluti


Simona Soldini
Sindaco

PER IL MUNICIPIO




Daniele Mazzali
Segretario

Il presente messaggio è affidato alla commissione della legislazione per analisi e rapporto.

Allegati

- Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano
- Circolare SEL n. 20180409-2 – aspetti contabili legati alla modifica dell'8 novembre 2016 della LALPAmb – Obbligo di prelevare una tassa sul quantitativo dei rifiuti (BU n. 31/2017 del 20.06.2017)



Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Muzzano

INDICE

Capitolo I:	Disposizioni generali
Art. 1	Campo d'applicazione
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3	Compiti del Comune
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6	Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7	Divieti
Capitolo II:	Organizzazione del servizio di raccolta
Art. 8	Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 9	Utenti autorizzati
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 13	Sospensione del servizio
Capitolo III:	Finanziamento
Art. 14	Principio
Art. 15	Tassa base
Art. 16	Tassa sul quantitativo
Art. 17	Esigibilità
Capitolo IV:	Norme finali
Art. 18	Attuazione e misure d'esecuzione
Art. 19	Rimedi giuridici
Art. 20	Contravvenzioni
Art. 21	Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Muzzano,

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Muzzano nonché il relativo finanziamento.

2Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

2Il Comune può collaborare su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

1Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

2In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

1Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

2I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

1 I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

2 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

3 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali, con eccezione dello scarto derivante dal taglio delle neofite invasive. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

4 I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

5 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

6 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

2 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

3 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta dei rifiuti e i punti della loro consegna tramite ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è prevista la consegna nei punti di raccolta;
- le modalità di consegna dei rifiuti urbani.

Art. 9 Utenti autorizzati

1) Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, come pure da ospiti di residenze secondarie.

2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

3) In caso di manifestazioni sul suolo pubblico, dei sacchi per RSU da 110 litri vengono messi a disposizione degli organizzatori al costo fissato dal Municipio nella rispettiva ordinanza. Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili e a portarli ai punti di consegna. Per le manifestazioni con smercio di bevande o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili o compostabili.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

1) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

2) Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

3) Per stabili abitativi nuovi con più di 10 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 900 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1) Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

2) I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

3) In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1) I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

2) Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

3) Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

2) Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16).

3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche (e più in generale le attività economiche secondo la definizione data dalla rispettiva legge speciale) residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

3) Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie

Genere di economia domestica	Tassa minima	Tassa massima
Residenze primarie per persona singola	Fr. 100.00	Fr. 160.00
Residenze primarie per due	Fr. 100.00	Fr. 200.00
Residenze primarie per tre o più persone	Fr. 100.00	Fr. 200.00
Residenze secondarie (uso da parte di non domiciliati)	Fr. 100.00	Fr. 200.00
Residenze non abitate	Fr. 100.00	Fr. 200.00

Tassa base per attività economiche

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Ristoranti, esercizi pubblici	Fr. 500.00	Fr. 1'500.00
Bar, caffè	Fr. 300.00	Fr. 600.00
Alberghi, pensioni, attività simili, fino a 5 letti	Fr. 500.00	Fr. 1'000.00
Per ogni posto letto in più	Fr. 10.00	Fr. 30.00
Per campeggi	Fr. 500.00	Fr. 1'500.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garages, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, centri commerciali ed altre attività economiche, comprese le società di sede fino a 5 unità lavorative	Fr. 150.00	Fr. 200.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garages, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, centri commerciali ed altre attività economiche, fino a 15 unità lavorative	Fr. 150.00	Fr. 400.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garages, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, centri commerciali ed altre attività economiche, fino a 30 unità lavorative	Fr. 300.00	Fr. 600.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garages, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, centri commerciali ed altre attività economiche, fino a 50 unità lavorative	Fr. 500.00	Fr. 800.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garages, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, centri commerciali ed altre attività economiche, oltre le 50 unità lavorative	Fr. 600.00	Fr. 1'000.00

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo superiore alla media di una persona sola, il Municipio, dietro

richiesta, mette a disposizione gratuitamente ogni anno un determinato numero di sacchi da 17 e/o 35 litri all'anno stabilito nell'ordinanza di applicazione.

5 Alle persone beneficiarie della complementare comunale, il Municipio, dietro richiesta, mette a disposizione gratuitamente ogni anno un determinato numero di sacchi da 17 e/o 35 litri all'anno stabilito nell'ordinanza di applicazione.

6 Il municipio rinuncia ad esigere ulteriori tasse.

Art. 17 Esigibilità

1 La tassa base annua, per ogni categoria di utente, è fissata per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata pro rata temporis proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ ecc.....

2 Nel caso di esercizio nei medesimi spazi, superfici di più attività economiche che nella loro tipologia sono soggetti a categorie di tassazione differenti ai sensi dell'art. 15, le corrispettive tasse per ogni singola attività vengono cumulate.

3 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

4 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV Norme finali

Art. 18 Attuazione e misure d'esecuzione

1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19 Rimedi giuridici

1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per il servizio di raccolta delle spazzature e dei rifiuti del 22.04.1984.

/

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il

Disposizioni normative di riferimento a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Disposizioni normative di riferimento a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.